REGOLAMENTO (CEE) N. 1263/78 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1978

che fissa l'importo di protezione da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono derivati dai prezzi d'entrata del riso semigreggio, e comprendono inoltre un importo a titolo di protezione dell'industria; che è opportuno fissare detto importo a un livello che tenga conto della situazione dell'industria comunitaria di trasformazione

del riso, nonché dell'andamento delle importazioni di riso lavorato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo da includere nel prezzo d'entrata del riso lavorato a titolo di protezione dell'industria è fissato a 11,50 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1º settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. OLESEN

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.